

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE MALGHE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto: Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti e comunioni familiari ai sensi dell'art. 25 – L.R. 13/09/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pasolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.

Art. 2 – Determinazione del canone: Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario, tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza dei servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristiche.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo, l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

Art. 3 – Determinazione del carico: Il carico massimo sarà determinato dal Servizio Forestale Regionale in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata della stagione monticatoria.

Su detto carico è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%.

Tale tolleranza massima è stabilita per ogni singola malga dall'Ente proprietario in fase di aggiudicazione.

La tolleranza, relativa ad ogni singola malga, deve essere stabilita dall'Ente concedente all'inizio di ogni stagione monticatoria ed evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini ed il calcolo dello stesso espresso in unità bovino adulto deve avvenire in base alla seguente tabella di ragguaglio:

* 1 vacca da latte	- 1 UBA
* 1 bovino sopra i 2 anni	- 1 UBA
* 1 bovino da 6 mesi a 2 anni	- 0,6 UBA
* 1 capra	- 0,5 UBA
* 1 equino sopra 1 anno	- 1 UBA
* 1 equino fino a 1 anno	- 0,6 UBA
* 1 pecora	- 0,15 UBA

Art. 4 – Criteri di utilizzazione dei pascoli: Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico agronomici atti alla conservazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario potrà essere assoggettato a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna.

Art. 5 – Interventi di conservazione: sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 15.

Art. 6 – Interventi di miglioramento: il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel bando di concorso, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante.

In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura di fertilizzanti e concimi, dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

Art. 7 – Concimaie: le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

Art. 8 – COMBUSTIBILE: il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga.

E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 – Animali domestici: il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie: ' è fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 11 – Durata della concessione: la durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni, salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un'attività agrituristica, la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

Art. 12 Responsabilità civili: durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione, in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO 2

LE PROCEDURE

Art. 13 – Norme per la concessione contratto: la concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'amministrazione concedente provvede al indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio e dal Responsabile della Comunità Montana ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 14 – Criteri di priorità: le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso, secondo il seguente ordine:

- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune;
- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana;
- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone;

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo e/o a coloro che si impegnano ad alimentare con concentrati il bestiame per non oltre il 20% del fabbisogno energetico.

Art. 15 – Procedure di concessione: avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge.

Entro 10 giorni dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

Art. 16 – Consegna della malga: all'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana.

Tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità Montana almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente, nonché alla Comunità Montana.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- * alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- * ad indicare i confini del comprensorio locato;
- * ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- * ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- * i lavori di miglioramento dei pascoli;
- * i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;

- * i lavori di miglioramento idrico;
- * i lavori di miglioria alla viabilità;
- * i lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Art. 17 – Riconsegna della malga: alla fine di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale.

Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 18 – Anticipo o proroga della monticazione: qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il concessionario può chiedere, in carta legale, al Concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame. L'autorizzazione del Concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

Art. 19 – Spese: tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.

